



# *COMUNE DI ALBIGNASEGO*

**PROVINCIA DI PADOVA**

## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 28.06.2012**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 26.11.2012**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 22.07.2013**

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Fondamenti normativi
- Art. 3 - Misura del rumore
- Art. 4 - Valori limite delle sorgenti sonore
- Art. 5 - Servizi ed organi di controllo

## TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- Art. 6 - Definizioni

### SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- Art. 7 - Impianti ed attrezzature
- Art. 8 - Orari delle attività rumorose nei cantieri
- Art. 9 - Limiti massimi consentiti per cantieri
- Art. 10 - Deroghe ai limiti di immissione
- Art. 11 - Emergenze e cantieri notturni

### SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

- Art. 12 - Attività disciplinate
- Art. 13 - Localizzazione e impianti
- Art. 14 - Orari, limiti massimi e deroghe consentiti per le varie attività rumorose

### SEZIONE 3 - DIVERSE ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE

- Art. 15 - Attività disciplinate
- Art. 16 - Localizzazione e impianti
- Art. 17 - Orari delle attività rumorose
- Art. 18 - Limiti massimi consentiti
- Art. 19 - Deroghe ai limiti di immissione

## TITOLO III DISCIPLINA DI ATTIVITÀ “PERMANENTI A RUMOROSITÀ VARIABILE”

- Art. 20 - Definizioni

### SEZIONE 1 - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

- Art. 21 - Attività disciplinate

- Art. 22 - Orari delle attività rumorose
- Art. 23 - Limiti massimi consentiti

#### **SEZIONE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

- Art. 24 - Attività disciplinate
- Art. 25 - Orari delle attività rumorose
- Art. 26 - Limiti massimi consentiti
- Art. 27 - Contenimento ed abbattimento delle emissioni

#### **SEZIONE 3 - AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)**

- Art. 28 - Attività disciplinate
- Art. 29 - Orari delle attività rumorose
- Art. 30 - Limiti massimi consentiti

#### **SEZIONE 4 - SEGNALAZIONI SONORE**

- Art. 31 - Attività disciplinate
- Art. 32 - Orari delle attività rumorose
- Art. 33 - Limiti massimi consentiti

### **TITOLO IV**

#### **PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE**

##### **SEZIONE 1 - AUTORIZZAZIONI**

- Art. 34 - Attività non soggette ad autorizzazione
- Art. 35 - Autorizzazioni in deroga e autocertificazioni
- Art. 36 - Procedure d'urgenza
- Art. 37 - Attività per le quali è concessa autorizzazione, senza deroga

##### **SEZIONE 2 - ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

- Art. 38 - Documentazione previsionale di impatto acustico
- Art. 39 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Art. 40 - Prescrizioni per progetti sottoposti a V.I.A.
- Art. 41 - Disciplina della fabbricazione in rapporto ai contenuti del piano di classificazione acustica
- Art. 42 - Prescrizioni specifiche per attività produttive
  
- Art. 43 - Prescrizioni specifiche per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico

##### **SEZIONE 3 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 44 - Documentazioni acustiche tecniche
- Art. 45 - Controlli e misurazioni
- Art. 46 - Ordinanze
- Art. 47 - Sanzioni amministrative
- Art. 48 - Disposizioni finali

# **TITOLO I**

## **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

### ***Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE***

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26/10/95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale del Veneto 10/05/99 n. 21.

### ***Art. 2 – FONDAMENTI NORMATIVI***

La “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, Legge 26/10/95 n. 447, prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda “all’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”, adeguando “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

Costituiscono competenza dei Comuni (e, di conseguenza, devono essere oggetto di apposita disciplina): modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile; regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all’aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore; definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di atti abilitativi edilizi, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

Le norme del presente Regolamento sono redatte ai sensi della Legge 26/10/95 n. 447 e dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, nonché in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 10/05/99 n. 21.

### ***Art. 3 – MISURA DEL RUMORE***

Il rilevamento e la misurazione del rumore devono essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 16/03/98 (od eventuali successive disposizioni), con particolar riguardo all’Allegato A per quanto concerne le “definizioni” dei parametri da misurare, all’art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l’esecuzione del monitoraggio dell’inquinamento acustico, all’art. 3 ed all’Allegato B per quanto concerne le

modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico veicolare.

#### ***Art. 4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE***

Il Piano di Classificazione acustica di Albignasego suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti a 6 “classi di destinazione d’uso”. All’interno di ogni zona devono essere rispettati i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno), come stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97. Parimenti, il Piano di Classificazione acustica individua le fasce di pertinenza acustica per tutte le infrastrutture stradali, definendone la relativa ampiezza. Alle suddette fasce sono attribuiti i valori limite di immissione di cui al D.P.R. 30/03/2004 n. 142, anche differenziati in relazione alla tipologia di ricettore ivi situato.

In tutto il territorio comunale, il livello sonoro quantificato secondo le “tecniche di rilevamento e di misurazione” previste dalla normativa vigente (e di cui all’art. 3 del presente Regolamento) deve risultare conforme ai limiti di zona, secondo le modalità fissate dal D.P.C.M. 14/11/97 e dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 (o eventuali successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto da essi non disciplinato, dal D.P.C.M. 01/03/91.

Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.

Per le attività temporanee eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio: sagre con luna park o manifestazioni canore), si intende applicabile - all’intera area interessata - la regolamentazione relativa all’attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell’attività più rumorosa.

Per quanto concerne l’emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, veicoli stradali e quant’altro oggetto di autonoma disciplina, si applicano gli strumenti legislativi vigenti.

#### ***Art. 5 – SERVIZI ED ORGANI DI CONTROLLO***

Ai fini di un’applicazione del presente Regolamento, il Comune esercita le funzioni amministrative a mezzo dei propri uffici secondo le rispettive competenze.

Per l’esecuzione delle attività di controllo, il Comune si avvale della Polizia locale e/o di A.R.P.A.V.

**TITOLO II**  
**- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**  
**A CARATTERE TEMPORANEO -**

***Art. 6 - DEFINIZIONI***

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

**SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

***Art. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE***

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4/09/2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8/05/2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91); per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).

Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella relativa scheda tecnica.

Al fine di contemperare le esigenze dei cantieri disciplinati al presente articolo con i quotidiani usi degli ambienti confinanti (nello stesso stabile o in aree limitrofe), la Ditta interessata all'esecuzione delle opere è tenuta a dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e fine lavori.

***Art. 8 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI***

Nei cantieri **edili privi di ricettori nello stesso stabile**, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 7, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 nei mesi da ottobre a marzo, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 nei mesi da

aprile a settembre.

Nei cantieri **edili in cui siano presenti ricettori nello stesso stabile** (a titolo esplicativo, ma non esaustivo: residenze, attività, esercizi commerciali), i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 7, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00, fatti salvi i regolamenti condominiali.

Nei cantieri **stradali**, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 7, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.30 alle ore 18.30.

Per attività di **ordinaria manutenzione del verde** (a titolo esplicativo, ma non esaustivo: potature, abbattimento di alberi, taglio dell'erba) e/o assimilabili, con generazione di rumore e relativamente al verde pubblico, gli orari consentiti sono dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

In cantieri **di diversa natura**, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari previsti per cantieri assimilabili ad edili o stradali.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 12.00 (ove tale limite risulti applicabile).

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte, ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa (a titolo indicativo, ma non esaustivo: gettate di calcestruzzo, stesa di pavimentazioni cementizie, ecc.), possono essere svolte in deroga agli orari di cui all'art. 8, previa autorizzazione.

#### ***Art. 9 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili, stradali ed assimilati, resta fissato un limite assoluto al livello sonoro immesso nel tempo di osservazione<sup>1</sup> pari a 70 dB(A). Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Non si considerano i limiti differenziali.

#### ***Art. 10 – DEROGHE AI LIMITI DI IMMISSIONE***

Limiti di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 9 potranno essere concessi, con prescrizioni, dal Comune per periodi limitati.

---

<sup>1</sup> Periodo di tempo compreso nel Tempo di Riferimento (diurno o notturno) nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Il livello sonoro immesso non potrà comunque superare il valore assoluto di 85 dB(A), ridotto a 80 dB(A) per cantieri edili in cui siano presenti ricettori nello stesso stabile.

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni (tra le ore 22.00 e le ore 6.00) é esclusa l'autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti.

#### ***Art. 11 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI***

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in **emergenza** per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente rilasciata.

Il Comune può concedere deroga agli orari delle **lavorazioni serali/ notturne** (tra le ore 22.00 e le ore 6.00) in cantieri stradali od assimilati per ragioni di pubblica utilità, previa opportuna informazione alla cittadinanza, con congruo anticipo, a cura di chi esegue i lavori. In tal caso, sono fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Per i cantieri notturni, limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 9 potranno essere concessi per periodi limitati, di durata non superiore a 30 minuti; il livello sonoro massimo immesso nel tempo di osservazione non potrà comunque superare il valore assoluto di 80 dB(A).

### **SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI**

#### ***Art. 12 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda attività rumorose a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e diverse che, per la buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

#### ***Art. 13 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI***

La localizzazione delle strutture/attività avverrà prioritariamente nei siti indicati dall'Amministrazione Comunale. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo



estivo ovvero invernale). Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.R.G. “per attrezzature pubbliche e interesse pubblico” e le aree normalmente utilizzate per le sagre parrocchiali, fatta salva eventuale verifica di idoneità.

Potranno svolgersi anche in luoghi diversi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei dall'Amministrazione.

In relazione alla natura ed alla sede della manifestazione svolta, potranno essere richieste - ai responsabili delle attività - particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore (a titolo esplicativo, ma non esaustivo: schermature, isolamenti), tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

***Art. 14 – ORARI, LIMITI MASSIMI E DEROGHE CONSENTITI  
PER LE VARIE ATTIVITA' RUMOROSE***

**A) LUNA PARK, CIRCHI E ASSIMILATI**

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito a partire dalle ore 9.00, dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00, venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il limite assoluto per il livello sonoro immesso nel tempo di osservazione è pari a 70 dB(A) nelle ore diurne ed a 60 dB(A) nelle ore notturne, misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Dovrà essere garantito che in facciata del più vicino ricettore residenziale il livello sonoro immesso non superi il valore assoluto di 65 dB(A). Nel caso di presenza di più attrazioni, ciascuna potrà essere autorizzata ad un'emissione sonora non superiore a 60 dB(A), ma potranno essere poste ulteriori limitazioni qualora la sommatoria delle emissioni produca livelli di rumorosità non accettabili.

Limiti massimi di immissione meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi, con prescrizioni, dal Comune, previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga, secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

**B) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI MUSICA, SPETTACOLI, ATTIVITA' IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, ANCHE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.**

Le attività rumorose temporanee di cui al presente punto sono ammesse nel numero massimo di 15 giornate per lo stesso sito nell'arco di un anno solare, con un massimo di 5 giorni continuativi per evento. Se le attività sono organizzate o coordinate o convenzionate con l'Amministrazione

comunale, il loro espletamento può avvenire, previa richiesta e concessione in deroga, per un periodo maggiormente prolungato, comunque non superiore a 60 giorni non continuativi, con un massimo di 10 giorni continuativi per evento.

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:

- a. in zona classe acustica I – II – III – IV: LAeq 65 dB(A);
- b. in zona classe acustica V – VI: LAeq 70 dB(A).

Relativamente ai soli concerti musicali di notevole rilevanza (rapportati al Comune), il cui afflusso di spettatori sia superiore a 500 persone, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:

- a. in zona classe acustica I – II – III – IV: LAeq 70 dB(A);
- b. in zona classe acustica V – VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Anche per manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB(A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.

La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell'orario dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Esclusivamente per le rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi e giardini pubblici, a prescindere dall'afflusso di spettatori, il numero massimo complessivo di giorni di attività per anno solare è pari a 30;

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e dal altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- c) dopo le ore 22,00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
- d) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- e) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze;
- f) a prescindere dalla tipologia della manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

Limiti massimi di immissione, orari, giorni complessivi per sito, meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi, con prescrizioni, dal Comune, previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga, secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Sono fatti salvi, ove ricorrano i presupposti, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori dei locali di intrattenimento danzante, di cui al D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

### **C) MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dovrà essere garantito che in facciata del più vicino ricettore residenziale il livello sonoro immesso non superi il valore assoluto di 70 dB(A).

Per le attività motoristiche si applicano, ove si presenti il caso, le disposizioni del D.P.R. 3/04/01 n. 304.

Limiti massimi di immissione meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi, con prescrizioni, dal Comune, previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga, secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

### **D) ESENZIONI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI**

Le manifestazioni quali:

- comizi Politici e sindacali;
- manifestazioni commemorative pubbliche;

- manifestazioni di beneficenza,

di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00 e non usufruiscono di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici e sistemi di amplificazione, o strumenti musicali, saranno sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e procedure prescritte.

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:

- le processioni religiose di qualsiasi professione;
- le manifestazioni itineranti della Banda cittadina (o comunque su incarico del Comune);
- le sfilate di carri allegorici.

### **SEZIONE 3 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE**

#### ***Art. 15 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale, non contemplate in altri articoli del presente Regolamento. In particolare:

- a) uso di macchine e attrezzature per fini domestici, hobby o similari, quando eseguito all'aperto;
- b) accensione di fuochi d'artificio e lancio di razzi;
- c) uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario;
- d) esecuzione di attività sporadiche diverse, comportanti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

#### ***Art. 16 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI***

Le attività disciplinate dall'art. 15 del presente Regolamento sono da intendersi temporanee ed occasionali. La localizzazione spaziale può essere costante oppure variabile a seconda dei casi.

In relazione alla natura dell'attività svolta, nella loro esecuzione dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

### ***Art. 17 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento, ovvero di regolamentare casi specifici qualora le circostanze ne determinino la necessità, la generazione di rumore correlata con le attività di cui all'art. 15, punti a) e d), è consentita tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali. Le attività rumorose in oggetto sono, inoltre, consentite il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e la domenica e giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le predette macchine e impianti per l'esecuzione di lavori in ambiente esterno devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, comunque conformi alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale (considerando il D. L.vo 4/09/2002 n. 262 e sue modifiche ed integrazioni, per le emissioni).

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica: art. 15 punto c), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 59), è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi (art. 15 punto b), esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o incombode, come dal presente articolo. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Comune.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle norme vigenti

### ***Art. 18 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività temporanee e incombode di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 15 del presente Regolamento, resta fissato un limite assoluto al livello sonoro immesso nel tempo di osservazione pari a 65 dB(A). Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone o comunità.

Il livello sonoro determinato dall'accensione di fuochi di artificio e razzi (art. 15 punto b), misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16/03/98, non deve superare i 95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.

### ***Art. 19 – DEROGHE AI LIMITI DI IMMISSIONE***

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 18 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività temporanea, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 80 dB(A), in corrispondenza dell'origine del rumore, a condizione che il protrarsi della causa di maggior disturbo avvenga per un periodo non superiore a 1/10 della durata dell'attività stessa.

Tale norma non si applica al rumore determinato dall'accensione di razzi e fuochi d'artificio per fini tecnici ed agricoli, per i quali i limiti di cui all'art. 18 sono inderogabili.

## **TITOLO III**

### **- DISCIPLINA DI ATTIVITA' "PERMANENTI A RUMOROSITA' VARIABILE" -**

#### ***Art. 20 - DEFINIZIONI***

Nel presente Regolamento (e con validità limitata esclusivamente ad esso), si definisce "attività permanente a rumorosità variabile" qualsiasi attività con sviluppo temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di rumore, ma localizzata come ubicazione.

### **SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI**

#### ***Art. 21 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

#### ***Art. 22 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi.

### ***Art. 23 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

I valori limite delle sorgenti sonore stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente chiuso o all'aperto.

**All'interno** dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq}$ , definiti dal D.M. Ambiente 16/03/98, sono i seguenti: 102 dB(A) per  $L_{ASmax}$  e 95 dB(A)  $L_{Aeq}$ , come stabilito nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

## **SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

### ***Art. 24 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m - del Codice della Strada: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici.

### ***Art. 25 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Ai sensi del D.M. Ambiente 16/03/98 si intende circolazione veicolare nel "periodo diurno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel "periodo notturno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di Riferimento ( $T_R$ ) per la misura dell'inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.

Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade predefinite e per quanto di competenza dell'Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.

### ***Art. 26 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

Le fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti massimi consentiti, riportati nel Piano di zonizzazione acustica comunale, sono definiti dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, all'allegato n. 1, Tabella I per strade di nuova realizzazione e Tabella n. II per strade esistenti ed assimilabili. Dicesi fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto citato stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, come previsto nel D.P.R. 142/2004, i limiti vengono definiti dal Comune nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli devono essere conformi a quanto certificato per i medesimi in sede di omologazione ai fini acustici (art. 80 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”).

#### ***Art. 27 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI***

Per quanto possibile, negli assi viari ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto dalla circolazione veicolare, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, vengono vietate le seguenti attività o comportamenti:

1. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
2. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
3. eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
4. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli/isolarli adeguatamente;
5. utilizzare ad alto volume, a bordo di veicoli, apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni;
6. azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

### **SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)**

#### ***Art. 28 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed imprese in area per attività produttiva (area artigianale, industriale, corrispondente a Z.T.O. D del P.R.G.).

#### ***Art. 29 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Sono considerate attività “diurne” quelle condotte nel periodo tra le 6.00 e le 22.00, attività “notturne” quelle condotte nel periodo tra le 22.00 e le 6.00.

#### ***Art. 30 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

Alle aree per attività produttive (di norma inserite in Classe V e VI del Piano di Classificazione



Acustica), come anche alle aree limitrofe a diversa destinazione d'uso, si applicano i valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d'uso dell'ambito territoriale in cui il Piano di Classificazione Acustica colloca le predette attività.

Alle attività produttive, nelle more dell'emanazione di specifica normativa tecnica, si applicano, per tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone, i valori limite di emissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

#### **SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE**

##### ***Art. 31 – ATTIVITA' DISCIPLINATE***

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché le segnalazioni sonore emerse da sorgenti diverse (sirene e affini). E' fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30/04/92 n. 285, con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all'art. 350.

##### ***Art. 32 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE***

Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, a seguito delle quali avviene la produzione di rumore, non è soggetto a specifica normativa. Fa eccezione l'utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine dei turni di lavoro.

##### ***Art. 33 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI***

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e Decreti vigenti. L'emissione sonora dei suddetti dispositivi deve essere intervallata e non può superare, in ogni caso, la durata massima di 3 (tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici) minuti per segnali acustici diversi.

Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse (sirene e affini), misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16/03/98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di maggiore durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.

## **TITOLO IV**

### **PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE -**

#### **SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI**

##### ***Art. 34 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE***

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione per le emissioni acustiche.

L'Amministrazione Comunale può comunque effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente indicati negli atti abilitativi edilizi o licenze e il relativo rispetto potrà essere oggetto di controllo.

##### ***Art. 35 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA E AUTOCERTIFICAZIONI***

**Nei seguenti casi di:**

- attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili;
- esecuzione di manifestazioni musicali, popolari, ricreative, sportive, luna park, circhi ed assimilabili;
- accensione di fuochi d'artificio e lancio di razzi;

- uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario; produzione di emissioni sonore diverse da quelle sopra specificate;

qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica **domanda di autorizzazione in deroga**. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata a cura dei soggetti richiedenti presso il sito di attività almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Gli eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione in deroga sono a carico del richiedente.

**Nel caso** di manifestazioni musicali, spettacoli e attività di carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche esercitate presso pubblici esercizi, che per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale (festa o sagra tradizionale) e/o di pubblico interesse, non possano rientrare nei parametri o nelle esenzioni previste nell'art. 14 B) e, pertanto comporti una delle seguenti situazioni:

- si svolga in un'area per un periodo tale da comportare il superamento nel numero massimo di 15 giornate per lo stesso sito nell'arco di un anno solare, con un massimo di 5 giorni continuativi per evento;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento;
- si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee;

l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a **specifico domanda, corredata dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico**.

La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/ società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, nella forma di cui al modello predisposto dal Settore competente e deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto comporta il rigetto dell'istanza. Alla domanda deve essere allegata la Documentazione Previsionale d'impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla regione di residenza, una marca da bollo e quanto richiesto nel modello succitato. Il Responsabile di Settore, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei

valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni.

Le manifestazioni caratterizzate da eccezionali e documentabili valenze artistiche, socioculturali e/o di pubblico interesse, per le quali sia stato richiesto lo svolgimento oltre le ore 24.00, potranno svolgersi, dopo tale orario, esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dal DPCM 14/11/97 per la classe acustica dell'area in cui sono ubicate e nel rispetto del valore limite differenziale di immissione.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso il Settore competente e/o delegato, entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

**In via generale, nei casi in cui si prevede di rispettare** gli orari, durata e limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal presente Regolamento (articolo 10 e articolo 14), è autorizzato mediante **presentazione di autocertificazione**, redatta su modello predisposto, da presentare al Settore competente. L'autocertificazione deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste. L'assenza, nell'autocertificazione, anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni richieste, comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, non vengono richieste integrazioni, o non viene espressamente rigettata l'istanza; non è previsto il rilascio di specifico atto autorizzativo. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'inizio dell'attività.

Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede della manifestazione ed esibita agli organi di controllo.

### ***Art. 36 – PROCEDURE D'URGENZA***

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda di cui all'art. 35. L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di

un'autorizzazione provvisoria. Dovrà comunque pervenire il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.), e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

***Art. 37 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE,  
SENZA DEROGA***

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 35-36, ma senza concessione delle deroghe esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in “aree particolarmente protette” (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Veneto 21/09/93 n. 4313 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi ospedalieri, complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

**SEZIONE 2 – ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

***Art. 38 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO***

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), ai sensi dell'art. 8 co. 2 e 4 della Legge n. 447/95, è un documento tecnico che deve essere redatto in fase di progettazione di determinate opere - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto di inserimento. La DPIA deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario dello stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota-parte di rumorosità indotta dalle opere o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

La redazione di DPIA si applica anche nel caso di modifica, ampliamento, potenziamento, cambio di destinazione d'uso di opere già esistenti; in tal caso, la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e

il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità di opere/attività in rapporto alle disposizioni della normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un possibile mancato rispetto dei limiti di rumorosità ammessa, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio del titolo abilitativo (licenza, autorizzazione, permesso di costruire, DIA, ecc.).

La DPIA deve essere redatta in conformità a quanto disposto dalla D.D.G. A.R.P.A. Veneto n. 3/2008, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. tutte le tipologie stradali: A, B, C, D, E, F ai sensi del D.M. 5/11/2001;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

#### ***Art. 39 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO***

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge n. 447/95, è un documento tecnico che deve essere redatto in fase di progettazione di determinate opere, ovvero durante l'iter amministrativo di loro concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente. La valutazione deve essere riferita a tutta l'area sulla quale saranno realizzate le nuove opere, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.

Nel caso in cui le opere in progetto determinassero un'alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà tenere in debita considerazione anche questo aspetto.

Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulti idoneo alla realizzazione di nuove opere ed al loro pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA, ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che

caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

Qualora la VPCA dimostri un possibile non rispetto dei limiti considerati, l'Amministrazione Comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti di rumorosità ammessa;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

La VPCA deve essere redatta in conformità a quanto disposto dalla D.D.G. A.R.P.A.V. Veneto n. 3/2008, e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo alle seguenti tipologie di opere:

1. scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
2. per gli insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a DPIA.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero al rilascio del Permesso di Costruire, la relazione di valutazione previsionale di clima acustico (VCPA) è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

#### ***Art. 40 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.***

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti (incluse le norme regionali e provinciali), dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

In particolare, idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento rientranti nell'elenco di cui all'art. 38, punti 1-9 del presente Regolamento. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento rientranti nell'elenco di cui all'art. 39, punti 1-2 del presente Regolamento.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e

Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.1 della L. n. 447/95 (D.D.G. A.R.P.A.V. Veneto n. 3/2008).

Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29/11/2000 e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

***Art. 41 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO  
AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA***

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.R.G., in conformità al Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.R.G. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale, nonché conformi ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 05/12/1997.

Fermo restando quanto disposto agli articoli 38, 39 e 40, alla richiesta di atti abilitativi edilizi dovrà essere in ogni caso allegata una dichiarazione, a firma del progettista, attestante che l'intervento è stato progettato e sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei Regolamenti di attuazione e con l'indicazione ed il riferimento alla zona di classificazione acustica nella quale ricade l'edificio.

Essendo l'edificazione nel territorio comunale subordinata all'attuazione delle previsioni del P.R.G., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica. Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.

***Art. 42 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE***

Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, per laboratori, fabbriche, installazioni industriali, artigianali o, più in generale, produttive, dovrà essere prescritta la piena conformità alle leggi vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico. A tal fine, dovrà



essere dimostrato, in fase di presentazione della denuncia di attività edilizia o nella domanda per il rilascio di permessi di costruire, provvedimenti, licenze, autorizzazioni e altri atti abilitativi, che l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento è compatibile con i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa.

La redazione di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico sarà effettuata ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento e delle vigenti Linee Guida regionali. Dovranno esservi esplicitamente descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 01/03/91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

***Art. 43 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO***

Per i procedimenti relativi all'autorizzazione amministrativa, oppure alla equivalente denuncia di inizio attività nei casi previsti, per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti o bevande in pubblico esercizio, il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario nel quale saranno in funzione gli apparecchi acustici. L'orario di utilizzo degli apparecchi, nonché l'orario per spettacoli vari, non può prevedere un termine successivo alle ore 23.30.

Inoltre alla domanda di autorizzazione o denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria generale del locale con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- b) relazione tecnico-illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:

1. valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con o senza l'attività complementare di intrattenimento;
2. situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora ..).

Il rilascio di autorizzazione all'uso di apparecchi acustici in deroga di orario avverrà secondo le procedure di cui all'art. 35 del presente Regolamento. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere inoltre garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità di tutti nella zona:

1. che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze di Polizia;
2. si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico e alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati;
3. che sia limitato il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
4. che siano rispettati gli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 di tutte la partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
5. che siano adottate misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, negli ambienti esterno ed abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
6. che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Gli esercizi che effettuano la sola somministrazioni di bevande ed alimenti e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di

esercizio oltre le ore 22.00, devono attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011.

Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo assicurare che i locali dove si riuniscono i soci e frequentatori siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire; parimenti si dovranno adottare provvedimenti che non consentano al rumore di penetrare in ambienti confinanti. E' fatto inoltre obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, informando tempestivamente le Forze di Polizia qualora necessario.

Anche i circoli privati devono attenersi ai limiti previsti per i pubblici esercizi per eventuali emissioni rumorose o musicali.

### **SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### ***Art. 44 – DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE TECNICHE***

Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95” e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.

#### ***Art. 45 – CONTROLLI E MISURAZIONI***

Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Regolamento, in qualunque momento lo ritenga opportuno.

Gli interventi di primo livello per la verifica e il controllo dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento sono di competenza della Polizia Locale.

Eventuali rilievi fonometrici e valutazioni di tipo tecnico sono demandati ad A.R.P.A.V. oltre che, eventualmente, a “Tecnico competente in acustica”.

Il Comune ha la facoltà di richiedere al titolare dell'opera o attività ulteriore documentazione oltre a quella eventualmente già presentata o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.

### ***Art. 46 - ORDINANZE***

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre con ordinanza:

1. limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
2. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso a speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### ***Art. 47 – SANZIONI AMMINISTRATIVE***

Le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 447/1995. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale.

Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/1995, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'attività rumorosa, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista all'art.8 della Legge regionale n. 21/99, come modificata dalla Legge Regionale n. 7/2011 (ed eventuali successive modifiche e integrazioni).

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o le sia stata ordinata la bonifica acustica o le sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di Legge o del presente Regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti dei sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo, oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o atti abilitativi edilizi.

Il Comando di Polizia Locale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative.

***Art. 48 – DISPOSIZIONI FINALI***

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato.